

APPROFONDIMENTO CIVILE

Autotutela tardiva dopo il giudizio, multa annullata, Comune condannato (GDP Lecce n. 1291/2025)

Data pubblicazione:	03/03/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

Il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione è spesso un duello impari: nel caso di specie, poi, c'era da un lato, un soggetto che, suo malgrado, viene trascinato nelle maglie della burocrazia; dall'altro, un ente che dispone di strumenti e poteri che talvolta appaiono schiaccianti. Quando poi l'Amministrazione si muove con ritardo, il cittadino, già vittima di un'ingiustizia, è costretto a rivolgersi alla giustizia per ottenere ciò che sarebbe stato dovuto in via amministrativa, con il rischio che la vittoria finale somigli più a una beffa che a una vera e propria vittoria.

IL FATTO

La vicenda prende avvio da un verbale di contestazione per violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada, elevato a seguito di una presunta infrazione rilevata tramite uno strumento elettronico (KRIA T-EXPRESS). Il cittadino sanzionato, assistito dall'Avv. Alfredo Matranga, presentava innanzitutto un'istanza di autotutela, contestando la legittimità del verbale e mettendo in luce una circostanza dirompente: al momento della presunta infrazione, il veicolo risultava rubato, come dimostrava una denuncia presentata prima della data della presunta trasgressione.

Nonostante fosse manifesta l'illegittimità della contestazione, il Comune non si attivava per annullare tempestivamente il verbale. Il silenzio dell'ente costringeva così il cittadino a proporre ricorso^[1] al Giudice di Pace.

IL TARDIVO ANNULLAMENTO DEL VERBALE

Solo dopo il deposito del ricorso, l'Amministrazione annullava il verbale, riconoscendo l'insussistenza dell'infrazione. Tuttavia, questa manovra non poteva evitare le conseguenze ormai innescate: la questione era già diventata oggetto di contenzioso, con spese legali ed oneri a carico (anticipate) del ricorrente.

LA DECISIONE DEL GIUDICE DI PACE

Il Giudice di Pace di Lecce, nella persona della Dott.ssa Anna Maria Cosi, con sentenza n. 1291/2025, rilevava come l'annullamento amministrativo intervenuto in ritardo avesse comunque comportato per il cittadino l'onere di un'azione giudiziaria inutile. Di conseguenza, pur dichiarando cessata la materia del contendere, il giudice condannava il Comune al rimborso integrale delle spese legali sostenute dall'opponente, rilevando che l'ente accertatore avrebbe dovuto esercitare tempestivamente il proprio potere di autotutela. La condotta dilatoria aveva infatti costretto il malcapitato a difendersi in sede giudiziaria.

CONCLUSIONI: UNA VITTORIA DI PIRRO?

La pronuncia del Giudice di Pace evidenzia con forza come, in presenza di palesi cause di illegittimità di un verbale, l'Amministrazione debba intervenire prontamente e non può ignorare le istanze di autotutela, sperando di evitare sanzioni processuali. È un principio di buona amministrazione, oltre che un dovere giuridico.

Eppure, nonostante la condanna del Comune alle spese, il cittadino, vittorioso solo sulla carta, continua a pagare il prezzo di una burocrazia che si è mossa troppo tardi: il rimborso - *pur essendo un segnale di Giustizia* - raramente, come nel caso di specie, copre l'intero costo, sia in termini economici che di tempo, stress e risorse impegnate.

NOTE

[1] Il quadro normativo prevede due distinte tempistiche: chi riceve un verbale dispone di 30 giorni per rivolgersi al Giudice di Pace (o 60, se sceglie il ricorso al Prefetto), mentre la Pubblica Amministrazione, dopo aver ricevuto l'istanza di annullamento in autotutela, ha a sua volta 30 giorni per rispondere. Sulla carta, ciò non comporterebbe particolari disagi, a patto che l'ente sia efficiente nel vagliare l'istanza e nell'emanare il provvedimento di annullamento. Tuttavia, in caso di ritardi e lentezze burocratiche, il cittadino si trova costretto a muoversi autonomamente, presentando un ricorso che, in un'Amministrazione virtuosa, non sarebbe stato necessario.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i

rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.